

**DELIBERA N. 258 /11/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE  
ALLA SOCIETÀ LA 8 S.R.L. (EMITTENTE TELEVISIVA OPERANTE IN AMBITO  
LOCALE LA 16) PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 5 TER, COMMI 1, 2 E 3,  
DELIBERA N. 538/01/CSP**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 settembre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 53/11/DICAM - PROC. 2304/ZD, in data 27 maggio 2011 e notificato in data 7 giugno 2011, con cui è stata contestata alla società LA 8 S.r.l. esercente l'emittente televisiva locale LA 16 la diffusione nel corso della programmazione televisiva andata in onda il giorno 7 aprile 2011, dalle ore 08.00 alle ore 16.00, di una televendita relativi a beni e servizi di cartomanzia e di servizi concernenti i pronostici del gioco del lotto, nel corso dei quali compaiono in sovrapposizione sullo schermo numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con prefisso 899, in quanto;

- a) dalle ore 08.00 alle ore 09.00 è stato diffuso un programma di televendita relativo a beni e servizi di cartomanzia, nel corso del quale compare in sovrapposizione sullo schermo una numerazione telefonica per la fornitura di servizi a sovrapprezzo 899355356; il conduttore del programma televisivo in questione riceve telefonate su vari argomenti, es. lavoro e rapporti sentimentali, e fornisce le risposte alle varie domande poste dai telespettatori chiamanti sulla base dei segni zodiacali, forniti, a loro volta, dagli stessi; sullo schermo compare la scritta *"televendita"*, *"e un super scorrevole con il testo "gli utenti possono richiedere l'abilitazione o la disabilitazione ai codici a valore aggiunto 899 rivolgendosi al proprio operatore telefonico, chiama ora 075.....troverai sempre una persona amica che risponderà alle tue domande: Elia..... avrai tutte le informazioni per accedere a questo servizio; acquista una ricarica sat*

*plus presso i punti Lottomatica certezza della spesa sostenuta .....la cartomanzia non è una scienza, si invita l'utente a mantenere distacco critico.”;*

- b) dalle ore 09.00 alle ore 10.00 è stato diffuso un programma di televendita relativo a beni e servizi di cartomanzia, nel corso del quale compare in sovrapposizione sullo schermo una numerazione telefonica per la fornitura di servizi a sovrapprezzo 899899515; la conduttrice del programma televisivo in questione riceve telefonate su vari argomenti, es. rapporti sentimentali, e fornisce le risposte alle varie domande poste dai telespettatori chiamanti; sullo schermo compare la scritta “*televendita*” e un super scorrevole con il testo “*per i tuoi problemi di amore lavoro fortuna le cartomanti del III millennio in privato per te. Chiama adesso ..... gli utenti possono richiedere la disabilitazione ai codici a valore aggiunto 899 rivolgendosi al proprio gestore telefonico*”;
- c) dalle ore 10.00 alle ore 11.00 è stato diffuso un programma di televendita di servizi concernenti i pronostici del gioco del lotto, nel corso del quale compare in sovrapposizione sullo schermo una numerazione telefonica per la fornitura di servizi a sovrapprezzo 899299915; la conduttrice del programma televisivo in questione riceve telefonate e fornisce le risposte alle varie domande poste dai telespettatori chiamanti sulla base degli anni e delle date, a loro volta, forniti dagli stessi; sullo schermo compare la scritta “*televendita*” e un super scorrevole con il testo “*il servizio cortesia dello studio..... è a vostra disposizione per informazioni sui consulti telefonici o sui consulti dal vivo in studio e sui consigli per il gioco del lotto .....consulti tramite carte di credito, ricarica on net e ricarica sat plus\*\*\*per ricevere le news di Nilla.....gli utenti possono richiedere l'abilitazione o la disabilitazione ai codici a valore aggiunto 899 rivolgendosi al proprio gestore telefonico, la cartomanzia non è una scienza, si consiglia di mantenere distacco critico*”;
- d) dalle ore 11.00 alle ore 12.00 è stato diffuso un programma di televendita relativo a beni e servizi di cartomanzia, nel corso del quale compare in sovrapposizione sullo schermo una numerazione telefonica per la fornitura di servizi a sovrapprezzo 899139081; la conduttrice del programma televisivo in questione riceve telefonate e fornisce le risposte alle varie domande poste dai telespettatori che telefonano sulla base delle date, a loro volta, fornite dagli stessi, su vari argomenti, es. rapporti sentimentali;
- e) dalle ore 12.00 alle ore 13.00 è stato diffuso un programma di televendita relativo a beni e servizi di cartomanzia, nel corso del quale compare in sovrapposizione sullo schermo una numerazione telefonica per la fornitura di servizi a sovrapprezzo 899355356; il conduttore del programma televisivo in questione riceve telefonate su vari argomenti, es. lavoro e rapporti sentimentali, e fornisce le risposte alle varie domande poste dai telespettatori chiamanti sulla base dei segni zodiacali e delle date, forniti, a loro volta, dagli stessi; sullo schermo compare la scritta “*televendita*” e due super scorrevoli con il testo “*gli utenti possono richiedere l'abilitazione o la disabilitazione ai codici a valore aggiunto 899 rivolgendosi al proprio operatore telefonico, chiama ora 075.....troverai sempre una persona amica che risponderà alle tue domande: Elia..... avrai tutte le informazioni per accedere a questo servizio; acquista una ricarica sat plus presso i punti Lottomatica certezza della spesa sostenuta .....la cartomanzia non è una scienza, si invita l'utente a mantenere distacco critico*” e “*avviso importante ai telespettatori. Rimanete sintonizzati su La 16 è un canale interamente dedicato a trasmissioni di cartomanzia, astrologia e gioco del lotto. Tanti conduttori si alterneranno per offrirvi sempre un riferimento al quale rivolgervi. Presto potrete seguire le dirette televisive, iscrivetevi alle news per i programmi mandando un sms con la scritta info La 16 al numero 342.....potrete ricevere gratis le news sulle trasmissioni. Buona visione*”;
- f) dalle ore 13.00 alle ore 14.00 è stato diffuso un programma di televendita relativo a beni e servizi di cartomanzia, nel corso del quale compare in sovrapposizione sullo schermo una numerazione telefonica per la fornitura di servizi a sovrapprezzo 899077071; la conduttrice del programma televisivo in questione riceve telefonate e fornisce le risposte alle varie domande

poste dai telespettatori chiamanti sulla base delle date, a loro volta, fornite dagli stessi, su vari argomenti, es. rapporti sentimentali;

- g) dalle ore 14.00 alle ore 15.00 è stato diffuso un programma di televendita relativo a beni e servizi di cartomanzia, nel corso del quale compaiono in sovrapposizione sullo schermo numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo 899262782 e 899025466; la conduttrice del programma televisivo in questione riceve telefonate e fornisce le risposte alle varie domande poste dai telespettatori chiamanti su vari argomenti, es. lavoro e rapporti sentimentali;
- h) dalle ore 15.00 alle ore 16.00 è stato diffuso un programma di televendita relativo a beni e servizi di cartomanzia, nel corso del quale compare in sovrapposizione sullo schermo un numerazione telefonica per la fornitura di servizi a sovrapprezzo 899899515; la conduttrice del programma televisivo in questione riceve telefonate su vari argomenti, es. rapporti sentimentali, e fornisce le risposte alle varie domande poste dai telespettatori che telefonano; sullo schermo compaiono varie scritte tra le quali *“televendita”* e due super scorrevoli con il testo *“invitiamo i telespettatori a mantenere distacco critico la cartomanzia non è una scienza e non è provata scientificamente le interpretazioni sono soggettive e le risposte alle vostre domande non sono sentenze è assolutamente vietata qualsiasi riferimento alla salute”* e *“in diretta”*.

RILEVATO che la società La 8 S.r.l. non ha presentato alcuna memoria difensiva nei termini assegnati, né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art 5 ter comma 1, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni *“nel corso delle trasmissioni di televendita relative a beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e altri giochi similari è vietato mostrare in sovrapposizione o comunque indurre ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica, o numerazioni telefoniche che, a loro volta, inducano all'utilizzazione di numerazioni per servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica”*, che, ai sensi del comma 2 del citato art. 5 ter *“le trasmissioni di cui al comma 1 non devono trarre in inganno il pubblico, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, sul contenuto e gli effetti dei beni o servizi offerti”* e devono *“evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, in particolare delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili”* e che, ai sensi del comma 3 *“le trasmissioni di cui al comma 1 non possono essere trasmesse nelle fasce orarie tra le ore 7:00 e le ore 23:00”*;

RILEVATO che l'emittente in questione ha in effetti trasmesso programmi di televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto e relativi a beni e servizi di cartomanzia,, con la sovrapposizione di numerazione telefonica per la fornitura di servizi a sovrapprezzo in fascia oraria non consentita, sfruttando la superstizione e la credulità delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili;

RITENUTO che la citata società risulta non aver osservato il disposto di cui all'art. 5 ter, commi 1, 2 e 3, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni, nel corso della programmazione televisiva andata in onda il giorno 7 aprile 2011;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, in considerazione della natura della norma violata posta a tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente e, quindi, diretta a garantire un più elevato livello di tutela del consumatore-utente attraverso specifiche misure finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della credulità dei cittadini;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 9.297,00 (novemiladuecentonovantasette/00), al netto di ogni altro onere accessorio, corrispondente alla sanzione di euro 1033,00 (milletrentatre/00) per la singola violazione corrispondente al minimo edittale moltiplicata per il numero di episodi rilevati (n. 9) nel corso della programmazione televisiva trasmessa il giorno 7 aprile 2011, secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 5 ter, commi 1, 2 e 3, delibera n. 538/01/CSP;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

## **ORDINA**

alla società La 8 S.r.l. esercente l'emittente televisiva locale La 16 con sede in Padova, alla via Venezia n. 57, di pagare la sanzione amministrativa di euro 9.297,00 (novemiladuecentonovantasette/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

## **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 258/11/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 258/11/CSP".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 21 settembre 2011

**IL PRESIDENTE**  
Corrado Calabrò

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Sebastiano Sortino

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Roberto Viola